



Sentenza. n. 19/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Saverio Galasso Consigliere

Francesco Maffei Consigliere - relatore

SENTENZA

sul giudizio in materia di responsabilità, iscritto
al n. **80667** del registro di segreteria, promosso
dalla Procura regionale nei confronti di:

-) X X X in fallimento, in persona del curatore
fallimentare Dott. X X, con studio in OMISSIS, alla
Via OMISSIS (OMISSIS), non costituita;

-) X X (OMISSIS), nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,
residente a OMISSIS, alla Via OMISSIS, in proprio e
in qualità di amministratore unico dal 14 dicembre
2015 al 9 gennaio 2018, rappresentate e difesa,
giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Enrico Pintus
e Pietro Casu, elettivamente domiciliata presso il
loro Studio sito in Sassari, alla Via Ozieri n. 3,
con domicilio digitale alla pec:

enrico.pintus@legalmail.it;

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, in proprio e in qualità di amministratore co-titolare dal 9 gennaio 2018 all'8 giugno 2018, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefano Cappellu (avvocatostefanocappel-lu@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Isernia, alla Via Umbria Centro Commercio Affari int. B/24;

-) X X (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, residente a OMISSIS, alla Via OMISSIS, in proprio e in qualità di co-titolare dal 9 gennaio 2018 all'8 giugno 2018, non costituito.

Con l'intervento *ad adiuvandum* del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato, Avv. X X X, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti prof. Andrea Zoppini (andreaazop-pini@ordineavvocatiroma.org), Vincenzo Di Vilio (vincenzodivilio@avvocatinapoli.legalmail.it), Pier-luigi Milite (pierluigimilite@ordineavvocatiroma.org), e Antonio Pugliese, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Andrea Zoppini sito in Roma, Piazza di Spagna n. 15;

VISTI l'atto di citazione e gli altri atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025, con
l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa
Filomena Graziano, il relatore Cons. Francesco
Maffei, il S.P.G. Marinella Colucci, l'Avv. Enrico
Pintus, per la convenuta X X, l'Avv. Stefania
Onorato, su delega dell'Avv. Stefano Cappellu, per il
convenuto X X, e l'Avv. Pierluigi Milite, per
l'interveniente GSE Spa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 09.04.2025,
la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli
odierni convenuti, per sentirli condannare al
pagamento in solido, della somma complessiva di €
11.912.471,75, oltre accessori, a favore del Gestore
dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito
"GSE"), corrispondente al controvalore finanziario
dei contributi statali di incentivazione
all'efficienza energetica erogati, dal 2016 al 2017,
alla X X X, ora in fallimento (di seguito "X X X") ,
sotto forma di titoli negoziabili, i c.d. Titoli di
Efficienza Energetica (di seguito "TEE") detti anche
"certificati bianchi".

Il danno erariale contestato deriva dalla circostanza
che i suddetti titoli non sono stati restituiti

successivamente all'accertamento delle inadempienze, da parte di GSE, sulla regolarità delle richieste di contributo, avanzate dalla X X X, e sull'effettività degli interventi di efficientamento energetico, per la cui realizzazione i contributi erano stati riconosciuti, a causa delle condotte dolose e fraudolente poste in essere dai convenuti.

L'azione origina da una segnalazione di danno erariale della Sezione di Roma del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza del 14.06.2023 che costituisce l'atto conclusivo di indagini e verifiche conseguenti a una segnalazione trasmessa, nel maggio 2022, dalla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il OMISSIS a seguito di indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS.

Nel corso dell'attività istruttoria è emerso che la X X X, dal 2016 al 2017, ha percepito dal GSE n. 52.880 Titoli di efficienza energetica in relazione a 76 richieste di verifica e certificazione (RVC) di tipo standard, relative a progetti di miglioramento energetico, presentate dal 10 febbraio al 7 aprile 2016.

Le RVC presentate risultano firmate dalla Sig.ra X X

e indicano come persona di riferimento il Sig. X X.

In data 26.09.2017, il GSE comunicava alla società l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio di tutte le RVC presentate in quanto non conformi alla normativa vigente.

Successivamente, in data 28.12.2017, il GSE richiedeva la restituzione di una prima tranche di incentivi per € 1.070.037,28 e in data 06.07.2018, veniva richiesta la restituzione dei rimanenti incentivi già erogati per € 10.842.434, 47, che complessivamente costituiscono l'importo, mai restituito, contestato in questa sede.

Le indagini svolte a carico della società da parte della Guardia di Finanza hanno comprovato la falsità della documentazione trasmessa per ottenere i contributi rispetto ad interventi che non risultano essere stati mai effettuati.

Dall'istruttoria svolta risulta, inoltre, che:

- la X X X è stata dichiarata fallita con provvedimento n. OMISSIS del OMISSIS, del Tribunale di Roma;
- dalla relazione del curatore fallimentare del 07.01.2020, emerge che il fallimento è stato dichiarato ad istanza del GSE, per un credito di € 2.121.894,60, oltre interessi, per omessa

restituzione di certificati di efficienza energetica e che il GSE, a tutela del proprio credito, ha ottenuto dal TAR l'emissione di un decreto ingiuntivo, non opposto, cui ha fatto seguito un pignoramento non andato a buon fine presso la sede legale della società;

- in data 05.09.2017, la X X X è stata parzialmente scissa, dando vita alla OMISSIS; in merito a tale operazione, le relazioni periodiche del curatore fallimentare evidenzierebbero l'intenzione palese della X X X di *"spogliarsi dell'intero suo patrimonio..."*;

- l'ultimo curatore fallimentare avrebbe fatto presente che l'esito della procedura fallimentare sembrerebbe condizionata da un'azione revocatoria avente ad oggetto un immobile sito in OMISSIS, trasferito dalla società fallita alla OMISSIS;

- contro il provvedimento di recupero della seconda tranche di finanziamenti è stato instaurato un giudizio amministrativo con costituzione in giudizio di GSE; anche per questo secondo importo è stata proposta domanda di ammissione al passivo del fallimento.

In data 16.09.2025, GSE ha depositato atto di intervento nel presente giudizio aderendo alla

pretesa attorea ed insistendo per il suo accoglimento.

In data 26.09.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra X X che contesta la fondatezza delle imputazioni chiedendo la piena assoluzione.

In data 02.10.2025, si è costituito in giudizio il Sig. X X, che ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale; nel merito ha sostenuto l'assoluta estraneità alla vicenda essendo le richieste dei contributi avanzate in epoca precedente alla sua assunzione della qualifica di amministratore della società; contesta, inoltre, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave: infatti, alla data di subentro nella carica di co-amministratore della società (insieme con il convenuto X X), la società, di fatto, non operava più e neppure aveva le risorse finanziarie necessarie a consentire la restituzione dei TEE; chiede, pertanto il rigetto di ogni addebito; in via subordinata chiede una riduzione degli addebiti contestati.

Inoltre, la Difesa ritiene che soltanto una sentenza penale, passata in giudicato, sarebbe idonea ad accertare un comportamento doloso da parte del convenuto.

In data 06.10.2025, la Difesa della Sig.ra X X ha depositato una memoria difensiva nella quale, preliminarmente, evidenzia come la convenuta sia stata, in realtà, strumentalizzata dai veri artefici della truffa, ai quali la stessa aveva affidato incarichi di consulenza della società e che avrebbero approfittato della sua inesperienza abusando della sua fiducia e rendendola formalmente rappresentante legale di una società che, di fatto, veniva gestita da altri.

La Difesa illustra, quindi, l'articolato meccanismo ideato, all'insaputa della X X, dai veri responsabili del danno contestato e ricostruisce i ruoli effettivi svolti nella vicenda dai vari soggetti coinvolti che hanno, di fatto, gestito la società, limitandosi la convenuta a firmare le RVC a lei presentate, confidando nella loro, correttezza, fino alla data del 4.11.2017 quando la stessa viene a conoscenza della falsità degli interventi per i quali la società aveva ricevuti gli incentivi.

Questa consapevolezza di essere stata irrimediabilmente strumentalizzata avrebbe determinato un crollo psichico della X X esitato in un OMISSIS con conseguente ricovero ospedaliero; la convenuta cede, quindi, le sue quote sociali al

convenuto X X, sempre individuato d i soggetti esterni, artefici della truffa.

Pregiudizialmente, la Difesa eccepisce il difetto di competenza per territorio di questa Sezione giurisdizionale a favore della Sezione giurisdizionale per la regione OMISSIS dal momento che la X X X, nel periodo di trasmissione delle RVC poi annullate, avrebbe avuto sede principale in OMISSIS, luogo dove la X X sottoscriveva le richieste inviatele dai consulenti affinché questi procedessero al loro caricamento sul portale del GSE.

La Difesa eccepisce, inoltre, la prescrizione della pretesa erariale: il soggetto danneggiato, infatti, già dal settembre 2017, avrebbe avuto piena contezza del carattere indebito della percezione dei contributi da parte della società, laddove la notifica dell'invito a fornire deduzione è avvenuta solo in data 06.01.2025, quando il termine prescrizione risulterebbe già ampiamente scaduto, non ricorrendo, nel caso di specie, un'ipotesi di occultamento doloso sul quale, tra l'altro, la Procura regionale non avrebbe fornito alcun principio di prova.

Sempre in via preliminare, la Difesa eccepisce l'insussistenza di un danno erariale in senso stretto

direttamente imputabile al GSE, in quanto il danno finanziario verrebbe assorbito dai c.d. Soggetti obbligati attraverso i costi di riacquisto o le sanzioni, con conseguente difetto di giurisdizione di questa Corte e difetto di legittimazione passiva del GSE o altra Amministrazione pubblica.

Nel merito, la Difesa insiste per l'insussistenza dell'elemento soggettivo sia del dolo, sia della colpa grave stante la totale estraneità della convenuta al disegno criminoso e la sua strumentalizzazione ad opera dei consulenti: costoro costituirebbero le figure chiave della vicenda che, con le rispettive percentuali stabilite come corrispettivo per le "consulenze" assorbivano la quasi totalità dei ricavi ottenuti dalla vendita dei TEE:

Inoltre, non si potrebbe configurare neanche un profilo di colpa grave in quanto la convenuta avrebbe fatto un giustificato affidamento sull'insieme di consulenti, professionalmente qualificati (e dai lei incaricati) e dai quali, invece, è stata raggirata e strumentalizzata: la X X, pertanto, non sarebbe stata affatto una compartecipe della frode orchestrata da altri ma la prima vittima del sistema criminoso contestato.

In subordine, viene chiesto l'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza odierna, al termine della relazione del magistrato relatore, rilevata la tardività del deposito della memoria difensiva della convenuta X X e accertato che il Pubblico Ministero fosse, comunque, in grado di replicare alle contestazioni ivi formulate, viene disposta la prosecuzione della discussione durante la quale il Pubblico Ministero si è riportato agli atti insistendo per l'accoglimento della domanda attorea, richiamando decadenze previste dall'art. 90 c.g.c., stante la tardività delle memorie depositate.

In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione della pretesa erariale, parte attrice ribadisce la sussistenza, nel caso di specie, di un doloso occultamento con le relative conseguenze sul profilo della decorrenza del termine prescrizionale; la Procura richiama, inoltre, gli ulteriori elementi interruttivi del decorso della prescrizione che si sarebbero verificati nella fattispecie (sollecitati da parte del GSE, decreto ingiuntivo del 2018 del TAR Lazio; successivo fallimento della società su istanza del GSE del 03.02.2020; istanza insinuazione al passivo fallimentare sempre da parte del GSE).

Per quanto riguarda l'eccepita incompetenza territoriale, la Rappresentante della Procura richiama l'art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c., ai sensi del quale è necessario fare riferimento alla sede della società beneficiaria, anche in base all'indirizzo di coordinamento della Procura generale n. OMISSIS: dagli atti risulta, infatti, che la sede legale della società è in Roma e che il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Roma: l'eccezione, pertanto, non è fondata.

Parte attrice ribadisce il ruolo determinante assunto dagli amministratori della società rilevando, inoltre, che tutte le note trasmesse dal GSE dirette ad ottenere chiarimenti e la restituzione degli incentivi, sono rimaste inevase, con responsabilità riconducibile a X X e X X, all'epoca legali rappresentanti.

Con riferimento, in particolare, alla posizione di X X e della X X, il Pubblico Ministero osserva che questi ultimi, avendo accettato la carica, ne hanno assunto anche i connessi rischi, rendendo configurabile quantomeno una condotta connotata da dolo eventuale e ribadisce l'assoluta autonomia del giudizio contabile rispetto al giudizio penale in assenza di qualsiasi nesso di pregiudizialità

giuridica.

L'Avv. Pintus, per la convenuta X X, ribadisce la peculiarità della sua posizione nell'intera vicenda e l'insussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo sia del dolo, anche eventuale, sia della colpa grave escludendo la configurabilità di una responsabilità oggettiva conseguente esclusivamente al ruolo rivestito.

A conferma sul punto, la Difesa richiama le relazioni della Guardia di Finanza dalle quali risulterebbe chiaramente che la X X è stata una c.d. "testa di legno", un'amministratrice meramente formale; chiede, pertanto, che di questa circostanza se ne tenga conto anche ai fini di un'eventuale riquantificazione del danno.

L'Avv. Onorato, per il convenuto X X, rinvia alle argomentazioni e alle conclusioni contenute negli atti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento.

L'Avv. Milite, per l'interveniente GSE, si riporta all'atto di intervento insistendo per l'accoglimento della domanda attorea.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale deve essere esaminata

l'eccezione di competenza territoriale della Sezione adita sollevata dalla Difesa della convenuta X X.

A questo riguardo, si richiama l'art. 18, comma 1, lett. b), c.g.c. ai sensi del quale, per individuare la competenza territoriale delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, bisogna fare riferimento alla regione in cui ha la sede il soggetto agente (in questo caso, la X X X), quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione.

Infatti, con particolare riferimento alla competenza territoriale in caso di illecita percezione di erogazioni pubbliche, come nel caso di specie, il Collegio fa riferimento ai principi espressi dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 4/2002/QM e dalla giurisprudenza contabile, anche di questa Sezione, che si è già espressa su fattispecie analoghe a quella oggetto di esame (cfr. da ultimo Ordinanza n. 87/2025) dove si è riconosciuto che *"la formulazione dell'art. 18 c.g.c. come testualmente riportato non si discosta da quella di cui all'art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 - richiamato dall'art. 1 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge*

14 gennaio 1994, n. 19. La sostanziale identità delle disposizioni in esame induce a ritenere ancora attuali le indicazioni espresse dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 4/QM del 13 febbraio 2002 secondo cui il criterio principale per l'individuazione della competenza territoriale è quello "dell'incardinazione del pubblico amministratore o dipendente supposto autore del comportamento illecito nella sede o nell'ufficio ubicati nella regione". Qualora tale criterio non possa ritenersi esaustivo, devono essere adottati gli ulteriori criteri sussidiari del locus commissi facti e, in caso di pluralità di condotte, dell'ambito territoriale della condotta causalmente prevalente." Nel caso di specie, la Procura ha correttamente radicato il presente giudizio in ragione della sede legale della società beneficiaria delle incentivazioni che, dalla documentazione agli atti, risulta essere in Roma.

Ritiene, infatti, il Collegio che debba trovare applicazione il criterio principale esplicitato dalla richiamata disposizione e cioè quello "soggettivo" del foro di residenza o domicilio del convenuto e, nella specie, della sede legale e operativa della società (e dei suoi legali rappresentanti)

destinataria delle incentivazioni a nulla rilevando il luogo nel quale sono state compiute le singole attività fraudolente.

Se, come affermato dalle richiamate Sezioni Riunite di questa Corte con la citata sentenza n. 4/2002/QM, l'attribuzione della competenza si risolve nella individuazione del *"fatto giuridico illecito (che può essere costituito anche da una attività gestionale) e nella sua ascrizione al soggetto agente"* si può fondatamente sostenere che - laddove trattasi di incentivazioni pubbliche a favore di soggetti privati/persone giuridiche - il foro competente vada individuato nel luogo dove il soggetto ha la sua residenza o la sua sede" (si intende al momento del compimento dell'attività dannosa) (negli stessi termini, Cdc, Sez. Bolzano, sent. n. 14/2023; Sez. Veneto sent. n. 26/2023, Sez. Piemonte, sent. n. 121/2022, II App. n. 151/2021).

A questo riguardo, a nulla rileva la circostanza che il *"fatto dannoso"* contestato si è realizzato attraverso un articolato sistema criminoso che ha visto il contributo di condotte fraudolente poste in essere in varie regioni (OMISSIS e OMISSIS, dove risiedevnoa gli amministratori di diritto e di fatto della società incriminata), in quanto si tratta di

condotte comunque riferibili alla X X X che costituisce il soggetto giuridico che ha formalmente presentato le false RVC, che ha ricevuto i contributi di efficienza energetica e che ha omesso di restituire.

L'eccezione, pertanto, non è fondata e va respinta.

2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell'art. 93 c.g.c. della X X X in fallimento e del convenuto X X, non costituitisi nel presente giudizio a fronte della ritualità della notifica dell'atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione della pubblica udienza nei loro confronti.

3. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata, con argomentazioni sostanzialmente simili, dalle Difese dei convenuti costituiti in giudizio.

A questo riguardo, si osserva che il termine di decorrenza della prescrizione, nella fattispecie in esame, va individuato nella data di comunicazione di decadenza o di annullamento dei certificati bianchi, rilevando quest'ultima come momento di conclusione dei relativi procedimenti di controllo da parte del GSE circa la veridicità delle RVC, e quindi di scoperta del danno erariale.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale va collocata alla data in cui si realizza la conoscibilità obiettiva dello stesso nei suoi lineamenti essenziali, da parte dell'amministrazione danneggiata ovvero della Procura contabile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2935 c.c., secondo cui *"la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere"* (cfr. Sez. I App., n. 365/2018 e n. 8/2019; Sez. II App., n. 891/2016, n. 129/2017 e n. 182/2019; Sez. III App., n. 542/2015, n. 303/2017 e n. 170/2019).

Questo principio conosce deroga in caso di *"occultamento doloso del danno"* quando, in presenza di comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, che abbiano obiettivamente impedito all'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal momento, anche successivo, della sua *"conoscenza effettiva"*.

Applicando tali consolidati principi alla fattispecie in oggetto, appare evidente al Collegio che la falsità delle RVC presentate, mediante il rilascio di documentazione relativa all'esistenza e alla

regolarità di interventi rivelatisi invece mai realizzati, costituisca tipica ipotesi di occultamento doloso del danno (unitamente al successivo comportamento omissivo, consistente nella mancata produzione della documentazione giustificatrice richiesta dal GSE), e abbia comunque impedito l'obiettiva conoscibilità del danno da parte di quest'ultimo, disvelatasi solo all'esito del procedimento amministrativo di verifica che ha portato all'annullamento dei TEE nel frattempo rilasciati.

Per questi motivi, il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nel momento in cui il GSE ha contestato, in via definitiva, l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di accoglimento delle RVC e ha chiesto la restituzione dei titoli indebitamente percepiti, circostanza che si è verificata con il provvedimento del 02.11.2017, per la prima tranche di contributi, e del 13.04.2018, per la seconda tranche. Questi termini, tuttavia, prima della notifica dell'invito a dedurre (avvenuta il 20.12.2024 per X X; il 02.01.2025 per X X e il 06.01.2025 per X X), sono stati validamente interrotti dal GSE con una pluralità di atti, da ultimo, con la dichiarazione di fallimento del OMISSIS e la domanda di insinuazione

al passivo del 02.03.2020, per la prima tranche; per la seconda tranche, oltre all'instaurazione del giudizio amministrativo contro il provvedimento di decadenza del GSE nel 2018, c'è da considerare la domanda di insinuazione al passivo presentata dal GSE del 16.06.2020.

Pertanto, anche questa eccezione non è fondata e va respinta.

3. Nel merito, la domanda è fondata e va parzialmente accolta nei termini di seguito indicati, sussistendo, nel caso di specie, tutti gli elementi della responsabilità amministrativa.

3.1. Innanzitutto, sussiste il rapporto di servizio che si è incardinato tra il GSE e la OMISSIS mediante l'erogazione dei titoli energetici emessi sulla base dei progetti presentati e il contestuale inserimento della società beneficiaria nel programma pubblico perseguito dallo Stato nello specifico settore del risparmio energetico.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, anche di questa Sezione in fattispecie analoghe a quella all'odierno esame, (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 393/2024, alla cui ampia motivazione sul punto si fa integrale rinvio), è infatti configurabile un rapporto di

servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di un contributo pubblico e i soggetti privati, in tutti i casi in cui l'erogazione di un contributo sia funzionale alla realizzazione di un progetto e sia, quindi, legata all'effettività della relativa realizzazione, costituente la finalità di interesse pubblico giustificatrice dell'investimento di denaro pubblico. Ne consegue che il beneficiario è vincolato alla realizzazione di tale progetto, assumendo il ruolo di compartecipe dell'attività del soggetto pubblico erogatore del contributo finalizzato alla realizzazione del pubblico interesse, nell'ambito di un rapporto di servizio non organico ma funzionale. Detto rapporto, e la conseguente giurisdizione contabile, si estende anche alle persone fisiche che hanno rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei contributi pubblici, incidendo sul programma imposto dalla pubblica amministrazione, con una fattiva partecipazione alla fattispecie distrattiva del contributo pubblico (cfr. Sez. Piemonte, sent. n. 72/2024), come contestato ai convenuti nella fattispecie in esame.

3.2. Sussiste altresì il carattere illecito della condotta, come descritta nell'atto di citazione e riportata nella parte in fatto, posta in essere dalla

X X X e, per essa, dai suoi rappresentanti di diritto, che emerge dalla violazione della normativa in materia di rilascio dei certificati bianchi.

Secondo la prospettazione attorea, la società in questione avrebbe ottenuto indebitamente i c.d. "certificati bianchi", mediante falsa attestazione dell'esecuzione di progetti di miglioramento energetico, in realtà mai eseguiti.

La suddetta circostanza, che non è stata contestata dai convenuti costituiti, risulta ampiamente confermata dai controlli svolti dalla Guardia di Finanza nel corso dei quali è emerso che le imprese, presunte esecutrici dei lavori di efficientamento energetico, hanno dichiarato di non aver mai eseguito gli interventi edilizi rivendicati nelle RVC.

L'indagine e le verifiche svolte hanno riguardato anche le amministrazioni comunali interessate dai lavori di efficientamento energetico oggetto delle RVC in esame e dalle stesse è emerso che non risultano pratiche edilizie a nome delle società richiedenti.

Gli elementi probatori raccolti fanno, quindi, emergere la falsità dei documenti oggetto delle RVC presentate dalla società, predisposti al solo fine di legittimare l'accesso al sistema dei TEE, simulando l'effettività delle opere edili rivendicate nei

correlati progetti di efficientamento energetico.

Una volta percepiti i TEE, veri e propri titoli negoziabili, la società li avrebbe poi monetizzati sul mercato gestito dal OMISSIS SOMISSIS, dove sarebbero circolati sino alla loro definitiva presentazione per l'erogazione di un contributo dall'ultimo prestatore dei titoli.

Alla luce delle suddette risultanze istruttorie e considerato l'esito dell'attività di verifica svolta dal GSE con l'annullamento dei certificati, ritiene il Collegio che la non spettanza dei contributi possa ritenersi certa e incontestata.

4. Prima di passare all'esame delle posizioni dei singoli convenuti, risulta opportuno procedere con una premessa di carattere generale in quanto i fatti oggetto del presente giudizio vanno collocati nell'ambito di una più ampia vicenda criminale che vede coinvolte OMISSIS Società di servizi energetici (c.d. "OMISSIS"), e una serie di soggetti riuniti in un sodalizio criminoso che ha realizzato, con il medesimo schema, la medesima truffa ai danni di GSE, dando luogo ad fattispecie analoghe di responsabilità erariale, alcune già decise da questa Sezione (cfr. sent. nn. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS).

Tra questi soggetti, il *dominus* pare essere un tale

X X (richiamato nelle memorie della X X ed estraneo al presente giudizio) e, tra gli altri personaggi di spicco nella vicenda, vi sono anche il convenuto X X e gli altri personaggi, indicati nella memoria della X X come consulenti professionalmente qualificati e dai lei incaricati (con il compito non solo di procacciare clienti, ma di istruire le pratiche) ma che sono rimasti estranei al presente giudizio.

4.1. Con riferimento alla posizione della convenuta X X, amministratore della X X X dal 14.12.2015 al 09.01.2018, dalla documentazione agli atti risulta d'avere svolto, all'inizio, un ruolo riconducibile a quello di "prestanome", ovvero di una persona che ricopre formalmente il ruolo di amministratore, ma senza averne i poteri decisionali, agendo su indicazione di altri (il "*dominus*" o amministratore di fatto) per nascondere l'identità e le responsabilità.

Tale ruolo, tuttavia non esclude una sua responsabilità nella fattispecie in esame in quanto il danno contestato può esserle ascritto sotto il profilo del dolo eventuale.

Infatti, se è vero che è stata aggirata e strumentalizzata da questa associazione per delinquere - e dalla documentazione in atti, si può

desumere che non fosse effettivamente consapevole del sistema e del fatto che le richieste si basassero su una documentazione falsa (decisivo può essere considerato, a questo fine, il messaggio del 04.11.2017, documentata nella memoria difensiva, dal cui tenore si può desumere che la X X fosse all'oscuro del sistema criminoso) - tuttavia, è anche vero che è configurabile una sua chiara responsabilità - a titolo di dolo eventuale - per aver assunto un incarico di responsabilità nella gestione di fondi pubblici nella consapevolezza di non avere alcuna cognizione in merito (e quindi assumendosi i rischi di poter fondatamente commettere errori), di non essere in grado di poter esercitare alcun controllo sull'attività svolta dai suoi consulenti (accettando quindi il rischio che questi potessero sbagliare senza che nessuno potesse controllare la correttezza del loro operato) e, soprattutto, accettando di porsi alla mercè di questi personaggi fino a lasciare addirittura una lettera firmata in bianco, con le credenziali della casella PEC della X X X (come documentato nella stessa memoria difensiva) rimettendo completamente ad altri la responsabilità della gestione della sua posizione all'interno della società.

Il Collegio ritiene, inoltre, di evidenziare il ruolo svolto dalla convenuta nella scissione societaria che ha dato vita alla società immobiliare (OMISSIS) e che ha comportato la cessione del patrimonio della X X X per sottrarlo ai creditori (tanto che l'atto di scissione e gli atti conseguenti sono oggetto di un'azione revocatoria, tutt'ora pendente), vicenda nella quale sono coinvolti anche il OMISSIS e la OMISSIS della convenuta.

Infatti, come documentato dalla Relazione della Guardia di Finanza del 14.06.2023, in data 30.11.2017 (quindi successivamente al "disvelamento" dell'illiceità delle operazioni nelle quali la convenuta si trovava coinvolta), dalla scissione della X X X è stata costituita una nuova società, alla quale è stato trasferito una parte del patrimonio della X X X (comprensivo anche di un immobile collocato ad OMISSIS), con capitale sociale interamente sottoscritto dalla X X che ne assumeva la carica di amministratore unico e che, successivamente, in data 28.12.2017, donava le proprie quote alla OMISSIS e al OMISSIS (OMISSIS che ha ricevuto dalla medesima società i bonifici dei proventi derivanti dalla vendita dell'immobile succitato).

Alla luce di questi fatti documentati, non può non riconoscersi un contributo causale anche alla Sig. X X, nella sua qualità di amministratore della X X X.

4.2. Con riferimento alla posizione di X X, convenuto in qualità di amministratore paritario, con il X X, dal 09.01.2018 al 08.06.2018, va osservato che questi risulta coinvolto anche in altre analoghe fattispecie fraudolente.

Infatti, dalla relazione del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Guardia di Finanza di OMISSIS del 28.06.2021, risulta che X X sia stato amministratore anche in alcune altre società coinvolte nella truffa (OMISSIS - OMISSIS): non può, quindi, essere considerato estraneo alla vicenda ma facente parte della vera e propria associazione criminale che ha elaborato lo schema della truffa oggetto anche del presente giudizio.

Nel caso concreto, il suo ruolo specifico consiste nell'essere stato comunque a conoscenza del sistema fraudolento e di essersi prestato a diventare amministratore della Società, opponendosi alla restituzione di quanto dovuto, impugnando il provvedimento di decadenza del GSE, con chiari intenti dilatori nella consapevolezza della sua legittimità, non rispondendo alle richieste di GSE,

né al curatore fallimentare per chiarire i fatti di gestione della società fallita.

4.3. Con riferimento, infine, alla posizione di X X, convenuto in qualità di amministratore paritario, con il X X, dal 09.01.2018 al 08.06.2018, dalla medesima relazione della Guardia di Finanza di OMISSIS succitata, risulta essere stato un amministratore di fatto di una delle imprese edili intestatarie delle fatture attestanti lavori mai eseguiti di efficientamento energetico a favore della X X X.

Pertanto, anche questi, non può considerarsi estraneo al meccanismo criminoso che ha causato il danno erariale per il quale si procede e, quanto amministratore paritario con il X X, gli si possono addebitare le medesime condotte di quest'ultimo nella causazione del danno in discussione.

5. Quanto al danno erariale contestato, va osservato che l'accertata distrazione dai fini imposti dal programma predisposto dalla pubblica amministrazione al quale è finalizzata la contribuzione in argomento determina la sussistenza del danno pubblico, concreto e attuale, causalmente derivante dalle predette condotte illecite, costituito dal depauperamento del GSE a seguito della mancata restituzione dei complessivi 52.880 titoli di efficienza energetica,

risultati indebitamente erogati, ovvero della mancata restituzione del loro controvalore economico equivalente pari a € 11.912.471,75.

5.1. Tuttavia, il Collegio ritiene che l'importo del danno addebitato agli amministratori convenuti vada rideterminato in considerazione del contributo causale apportato dagli altri soggetti, incaricati come consulenti o amministratori di fatto della società in discussione, e che sono rimasti esterni al presente giudizio, tenuto conto anche dell'entità delle percentuali loro riconosciute sulle somme ricavate della vendita dei TEE a titolo di corrispettivo.

Per questi motivi, il Collegio ritiene di addebitare alla convenuta X X una somma corrispondente al 5% dell'importo contestato (pari, cioè, a € 600.000,00) e una somma corrispondente al 3,5% dell'importo contestato a ciascuno degli altri due amministratori, per un importo pari a € 400.000,00 ciascuno.

Atteso il concorso doloso degli odierni convenuti, il suddetto importo di € 11.912.471,75 è addebitato tra loro in solido ma limitatamente agli importi sopra indicati per i singoli amministratori, oltre a interessi legali, legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo, ai

sensi dell'art. 1282, 1° comma.

6. Alla luce delle suesposte considerazioni la X X X in fallimento, è condannata al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a, la somma complessiva di € 11.912.471,75, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo; sono altresì condannati, in solido con la società, e nei limiti della somma di € 600.000,00, la Sig.ra X X, e nei limiti della somma di € 400.000,00 ciascuno i Sig.ri X X e X X.

7. Le spese di sentenza, da liquidarsi con nota a margine a cura della Segreteria (ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c.), seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei condannati, in solido tra loro.

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese:

1. Dichiarare la contumacia della X X X in fallimento e del convenuto X X.
2. Accoglie parzialmente la domanda proposta in via principale dalla Procura regionale e, per l'effetto, condanna, a titolo di dolo, la X X X in fallimento, al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi

Energetici - GSE S.p.a., della somma complessiva di € 11.912.471,75, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

3. Condanna altresì, in solido con la X X X in fallimento, e nei limiti della somma di € 600.000,00, la Sig.ra X X, in proprio e in qualità di amministratore della medesima società, e nei limiti della somma di € 400.000,00 ciascuno i Sig.ri X X e X X, in proprio e in qualità di amministratore della medesima società, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

Spese di giustizia a carico dei condannati, in solido tra loro.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza

stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 7 e del 22 ottobre 2025

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16 gennaio 2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **492,91** (**Quattrocentonovantadue/91**).

Il Dirigente
Sebastiano Alvisè Rota
f.to digitalmente